

Da "tribunale.lecco@civile.ptel.giustiziacert.it" <tribunale.lecco@civile.ptel.giustiziacert.it>

A "raffaella.paveri@odcec.lecco.it" <raffaella.paveri@odcec.lecco.it>

Data venerdì 29 gennaio 2021 - 10:45

COMUNICAZIONE 3/2020/NUCP

Tribunale Ordinario di Lecco.

--

Comunicazione di cancelleria

Rito: NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

Numero di Ruolo generale: 3/2020

Giudice: TOTA EDMONDO

Debitore: IMPRESA F.LLI BUONO & FIGLI S.R.L.

Oggetto: RIGETTO CONCORDATO PER INAMMISSIBILITA'

Descrizione: RIGETTO CONCORDATO PER INAMMISSIBILITA'

Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 29/01/2021 10:45

Registrato da D'ARIES ANNALISA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

Allegato(i)

Bodypart.txt (0 KB)

IndiceBusta.xml (0 KB)

Comunicazione.xml (1 KB)

11655970s.pdf.zip (145 KB)



Tribunale di Lecco
Sezione I civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Ersilio Secchi	Presidente
Dott. Mirco Lombardi	Giudice
Dott. Edmondo Tota	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso rubricato al n. 3/2020 R.G. C.P. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato il 17.11.2020 dalla IMPRESA F.LLI BUONO & FIGLI S.R.L., con sede legale in Calolziocorte (LC) Corso Europa n. 102, iscritta al Registro Imprese al n. 02519820134, c.f. e partiva iva n. 02519820134, assistita dagli avv.ti Marco Scaranna e Edoardo Colzani ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo;

ESAMINATI la proposta di concordato preventivo e il piano;

VISTA la documentazione allegata;

VISTO il decreto con cui questo Tribunale in data 25.11.2020 ha concesso alla IMPRESA F.LLI BUONO & FIGLI S.R.L. termine per apportare integrazioni alla proposta, al piano e all'attestazione nonché per produrre nuovi documenti;

VISTE le integrazioni apportate dalla Società proponente;

VISTO il parere dei Commissario giudiziali avv. Marco Riva e dott.ssa Raffaella Paveri;

VISTO il decreto del Tribunale del 17.12.2020 con il quale è stata fissata la comparizione della Società proponente ai sensi dell'art. 162, comma 2, L.F. sul rilievo che "in mancanza garanzie adeguate o comunque di informazioni appropriate in ordine alla effettiva capacità di garantire il fabbisogno concordatario per un importo adeguato non è possibile affermare l'esistenza di ragionevoli probabilità di conseguimento dell'obiettivo minimo di soddisfacimento dei creditori chirografari stabilito dal legislatore" all'art. 160, ult. comma, L.F.;

SENTITA la Società proponente in udienza;

PREMESSO

- che la disposizione dell'art. 160, comma 4, L.F. – introdotta dall'art. 36 del d.l. 83/2015 convertito con modificazione nella l. 132/2015 – ha elevato la previsione di una percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari a requisito di validità della proposta di concordato liquidatorio, al cui riscontro il tribunale deve procedere già in sede di ammissione alla procedura, potendo rigettare senz'altro la relativa domanda, ove la stessa non rechi l'impegno di assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari nella predetta misura (Cass., Sez. I civ., 15 giugno 2020, n. 11522);
- che, "non potendo tale requisito risolversi in una pura formalità o clausola di stile, alla sua previsione deve necessariamente corrispondere un controllo non meramente esteriore da parte del giudice, al quale deve quindi riconoscersi il potere di accertare, ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura, l'esistenza di ragionevoli probabilità di realizzazione dell'obiettivo minimo indicato dal legislatore" (Cass., n. 11522/2020 cit.);

CONSIDERATO

- che il valore di realizzo del patrimonio della Società proponente, costituito da un complesso disarticolato di beni mobili e immobili, è stato stimato nel piano concordatario in complessivi 395.000,00 euro a fronte di un passivo quantificato in 1.491.942,00 (pag. 28 del piano);



- che, al fine di permettere il rispetto del requisito di soddisfacimento minimo del ceto chirografario, il piano concordatario è fondato sulla proposta di acquisto dell'attivo mobiliare e immobiliare della Società ricorrente ad opera della parte correlata BUONO COSTRUZIONI S.R.L. per un controvalore di 815.000,00 euro, di cui 81,500,00 euro da versare alla procedura entro l'omologazione del concordato, 529.537,19 euro con un pagamento rateale in quarantotto mesi, 175.962,81 euro mediante accollo del debito nei confronti della Banca Popolare di Sondrio e 28.000,00 euro mediante accollo del debito nei confronti dei sig.ri Pagano e Bonacina;
- con nota del 10 dicembre 2020 gli amministratori della Società ricorrente hanno parzialmente chiarito e integrato la proposta concordataria iniziale indicando che: (i) l'acquisto dei beni oggetto della proposta di acquisto del terzo BUONO COSTRUZIONI S.R.L. "avverrà successivamente all'omologazione del concordato preventivo e più precisamente entro i trenta giorni successivi"; (ii) la somma di "euro 529.537,19 oggetto di dilazione verrà corrisposta alla procedura in 48 rate mensili di eguale importo a decorrere dall'acquisto dei beni"; (iii) a garanzia della proposta di acquisto formulata dal terzo BUONO COSTRUZIONI S.R.L. la medesima si impegna a versare a titolo di deposito cauzionale la somma di euro 31.500 entro il 15 dicembre 2020 e la somma di euro 50.000 entro il 31 gennaio 2021, pari al 10% dell'offerta di 815.000,00 euro, "nonché a presentare fideiussione bancaria dell'importo di euro 250.000" entro il 31 marzo 2021, termine quest'ultimo necessario per consentire alla banca di svolgere l'istruttoria necessaria al rilascio della garanzia;

CONSIDERATO

- che la BUONO COSTRUZIONI S.R.L., come risulta anche dalla relazione predisposta dall'attestatore, dott. Giuseppe Fontana, ai sensi dell'art. 161, comma 3, L.F., nonché dall'integrazione depositata il 10.12.2020, è una società di recente costituzione con una dotazione patrimoniale modesta;
- che il bilancio di esercizio della BUONO COSTRUZIONI S.R.L. chiuso il 31.12.2019 espone un attivo circolante di 111.536 euro, a fronte di debiti a breve scadenza per 122.695 euro, e immobilizzazioni materiali per 39.494 euro, con un patrimonio netto di 9.919 euro ed un utile di 3.343 euro, mentre il primo bilancio di esercizio depositato presentava, alla data del 31.12.2018, un attivo di appena 7.617 euro e una perdita di 2.059 euro;
- che la situazione patrimoniale attuale della BUONO COSTRUZIONI S.R.L., così come la generica affermazione, non documentata, di prospettive di futuri ricavi da ultimo prospettata dalla stessa BUONO COSTRUZIONI nell'integrazione del 10 dicembre scorso, non forniscono alcuna garanzia effettiva della capacità di adempimento degli impegni finanziari per un controvalore complessivo di 815.000,00 euro, contenuti nella proposta di acquisto dell'attivo della IMPRESA F.LLI BUONO & FIGLI S.R.L.;

CONSIDERATO

- che in udienza il difensore della Società proponente ha prodotto dichiarazione scritta del terzo BUONO COSTRUZIONI S.R.L. con la quale si comunica che "l'istituto di credito interpellato, solo in data 11 gennaio 2021, contrariamente alle rassicurazioni ricevute, ha comunicato ... di non poter concedere finanziamenti bancari a suo tempo richiesti, con la conseguenza che la [Società] si vede suo malgrado impossibilitata a far fronte e garantire" la proposta concordataria;

CONSIDERATO

- che la dichiarazione con cui si rappresenta il rifiuto della banca di finanziare la BUONO COSTRUZIONI S.R.L. per consentire a quest'ultima l'acquisto dei beni della Società proponente conferma ulteriormente la prognosi negativa del Tribunale in ordine alla realizzabilità della proposta concordataria;

RITENUTO



- che la proposta di concordato non soddisfi il requisito di cui all'art. 160, ult. comma, L.F. e vada pertanto dichiarata inammissibile;

P. Q. M.

Visto l'art. 162, comma II, L.F.

- 1) dichiara inammissibile la domanda di concordato depositata dalla IMPRESA F.LLI BUONO & FIGLI S.R.L. [C.F. 02519820134];
- 2) dispone la cancellazione dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese della presentazione della domanda di concordato;
- 3) liquida in favore dei Commissari giudiziali avv. Marco Riva e dott.ssa Raffaella Paveri, tenuto conto della durata dell'incarico e dell'attività concretamente svolta, il compenso di 8.000,00 euro, oltre accessori di legge, da ripartire nella misura del 50% ciascuno, e li autorizza al prelievo dal conto corrente intestato alla procedura, disponendo la restituzione dell'eventuale residuo alla Società proponente.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 26/01/2021.

Il Giudice Estensore
Dott. Edmondo Tota

Il Presidente
Dott. Ersilio Secchi